

bastanza tutte le altre) non vi è nessun possesso il quale sia caro ai particolari, come quello dei canoni attivi; dimodochè, quando il signor ministro delle finanze, anche senza darli a grandi società, metta all'incanto questi canoni, li realizzerà con grandissima celerità, li realizzerà quasi alla pari senza fare l'operazione rovinosa, alla quale ho accennato.

Concludo che, finanziariamente parlando, la legge del 1862 è un sistema molto migliore di quello che ci propone la Commissione nell'articolo 11. Economicamente la Commissione ci dice che l'alienazione di questi beni sarà fatta con legge posteriore, e così si viene a fare subito appagando i desiderii della Sicilia. Si seguiti il principio dell'unità, dell'eguaglianza, della imparzialità per tutti i cittadini del regno, e sono convinto che (nonostante l'opposizione del mio amico l'onorevole relatore Raeli), sono convinto che la Commissione comprenderà che la quistione da me sollevata è di grandissima importanza, tantochè spero vorrà benevolmente accoglierla la Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Minghetti, ma innanzi debbo prevenire la Camera che l'onorevole Cordova ha inviato al banco della Presidenza la proposta di alcuni emendamenti su questo articolo. Egli propone di sopprimere nel paragrafo primo alla linea 4^a le parole: « i beni legati o donati; » sopprimere nelle ultime linee di quel paragrafo le parole: « e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del cinque per ispese di amministrazione. »

Nel secondo paragrafo sopprimere le parole: « e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta, salvo il diritto agl'interessati di reclamare contro la determinazione anzidetta. »

L'onorevole Sineo ha inviato al banco della Presidenza un emendamento al primo paragrafo dell'articolo 11, che sarebbe così concepito:

« Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni sì nazionali che estere, soppresse dalla presente legge, » ecc.; quindi il suo emendamento consiste nell'aggiunta delle parole: « sì nazionali che estere. »

Data notizia alla Camera di questi emendamenti, concedo la parola all'onorevole Del Zio.

DEL ZIO. Signori, l'articolo 11 del progetto di legge che noi discutiamo abbraccia due grandi quistioni:

Colla 1^a si tratta di sapere se la proprietà *monastica* ch'è una *specie* della proprietà ecclesiastica in generale, possa essere, con determinato obbligo d'iscrizione per il culto e per il personale religioso, devoluta allo Stato, se cioè possa essere cambiata, almeno in parte, la destinazione della proprietà religiosa, e posto che possa cambiare se debba farsi il cambiamento dallo Stato, e da uno Stato costituito come il nostro;

Colla 2^a quistione: supposto provato che i beni

ecclesiastici, di cui son parte i monastici, possano mutar destino, trattasi sapere se la Camera abbia ragioni per assentire in tutto o in parte, condizionatamente o incondizionatamente a ciò che la Commissione con determinati modi ci propone nell'articolo 11, o se invece non abbia la Camera ragioni per trasformare l'intero articolo, facendolo espressione di una verità più alta, e più confacente alle leggi della religione e dello Stato.

Trattiamo dunque, o signori, sì l'una che l'altra quistione con quella gravità che si addice alla tradizionale grandezza della politica italiana, persuasi d'aver questa volta un eccezionale uditorio, e d'essere oggetto d'alto interesse al mondo germano e al latino, ai protestanti e ai cattolici, agli amici ed ai nemici d'Italia.

Il destino della proprietà ecclesiastica, o signori, si deduce dallo scopo dell'Essere cui appartiene. Questo Essere è lo Spirito, è la società umana che in quanto è religiosa, *cristianamente* religiosa, stringe un patto di carità cogli individui da cui è formata e con Dio loro celeste padre. La proprietà religiosa è dunque in genere un tutto di condizioni e mezzi per mantenere la società cristiana nelle condizioni della carità, cioè della felicità materiale, intellettuale e morale. La prima conseguenza di questo semplice vero si è che a seconda che si sosterrà potersi o non potersi cangiar lo scopo religioso, dovrà sostenersi che possa o non possa cangiare l'indole e l'uso dei beni ecclesiastici.

Or io prima di tutto vi domando, o signori: È, o non è cangevole lo scopo religioso del mondo cristiano, cioè la *carità che deve compiere il bene fisico, intellettuale, e morale* degli uomini fraternizzanti fra di loro e con Dio? La risposta è semplice: la carità non muta come carità, è *sempre e dovunque quello scopo per cui si ottiene o si deve ottenere la redenzione di tutto l'essere umano*, ma muta in questo senso che l'uomo stesso in cui essa agisce essendo in un perpetuo sviluppo nel tempo, assumendo forme continuamente diverse, la carità lo segue nella di lui perfettibilità indefinita, e al mutarsi della religione di millenio in millenio fa mutar pure le forme della proprietà che alla religione servono di mezzo. Altra così è la Chiesa di San Silvestro, altra quella di Gregorio VII, altra quella di Leone X, mentre pure è sempre cristiana, sempre la stessa.

Non si tratta perciò di discutere veramente se la proprietà ecclesiastica possa o non possa assumere altre forme d'uso. È certissimo che possa assumerle, perchè segue necessariamente le metamorfosi dello scopo religioso nel tempo. Si tratta invece di chiedere ai frati, ai preti, ai vescovi, ai cardinali, e al teocrata di Roma, un conto severo delle loro ostilità ai bisogni del tempo, e del loro rifiuto di aiutare coi propri beni e ricchezze il nuovo sviluppo del Cristianesimo, il quale dalla forma artistica che aveva ai tempi di Leone X tende a passare, dopo la protesta di Lutero